

Pubblicato il 13/05/2019

N. 05946/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03339/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3339 del 2019, proposto da:
Autofficina Pontina S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Giovanni La Fauci, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Ares 118 Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7;

nei confronti

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del bando ARES 118 pubblicato sulla GURI n. 21 del 18 febbraio 2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ares 118;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

A. Con il bando in epigrafe indicato la Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 (ARES 118) indiceva gara per la aggiudicazione del servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale Operativa. Durata del contratto: 18 mesi. Importo a base d'asta: un milione 245 mila euro. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;

B. La odierna ricorrente – gestore uscente del servizio in questione – impugnava il predetto bando in quanto lo stesso presenta clausole che impedirebbero la partecipazione alla gara o comunque la formulazione dell'offerta. Più in particolare si lamenta che: 1) l'oggetto dell'appalto non prevedrebbe altresì interventi di riparazione e manutenzione sulla c.d. “cellula sanitaria”; 2) non sarebbe contemplata la predisposizione del c.d. DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza); 3) il Capitolato Tecnico prevede quale condizione di esecuzione dell'appalto la disponibilità di almeno un centro di servizio nel territorio di Roma e provincia; 4) per il possesso della dotazione minima di strumentazioni e attrezzature sarebbe stato operato un erroneo riferimento ad un decreto ministeriale ormai abrogato (DM 30 luglio 1997, n. 406);

C. Si costituiva in giudizio ARES 118 la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava peraltro eccezione di inammissibilità del gravame per assenza di lesività immediata in capo alle contestate clausole del bando di gara;

D. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2019, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Considerato che:

1) La Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 4 del 26 aprile 2018, ha in estrema sintesi e per quanto di specifico interesse affermato che: a) occorre dare continuità all'orientamento tradizionale secondo cui le clausole non direttamente escludenti possono essere impugnate soltanto in uno al provvedimento che ne costituisce concreta applicazione e che dunque rende attuale la lesione; b) possono di conseguenza essere impugnate soltanto quelle clausole che, con assoluta certezza, precludano al soggetto interessato di prendere utilmente parte alla competizione; c) tra le clausole immediatamente escludenti possono al più rientrare, anche sulla base della apertura fornita dalla Adunanza Plenaria n. 1 del 2003, talune disposizioni che *“impongano ... oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati”* oppure che *“rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta”* sul piano della *“convenienza tecnica ed economica”*;

2) Alla luce di siffatti criteri va osservato che, nel caso di specie: a) nessuna delle clausole impugate è idonea ad impedire alla società ricorrente di prendere parte alla gara (la quale ha comunque la propria sede nella provincia di Roma); b) né è stata dimostrato che le clausole medesime rappresentino oneri sproporzionati o risultino tali da impedire la formulazione di un'offerta;

3) Le conclusioni di cui al punto 2) sono tanto più evidenti ove soltanto si consideri che: a) l'esclusione degli allestimenti e delle apparecchiature di cui alla *“cellula sanitaria”* (es. impianto ossigeno, barelle, etc.) non può di certo costituire ostacolo

né alla partecipazione né alla formulazione dell'offerta (occupandosi la ricorrente, tra l'altro, di riparazioni meccaniche e motoristiche nonché di carrozzeria, elettrauto e gomme auto). Si veda tra l'altro il chiarimento in data 3 aprile 2019, in applicazione del quale non è inibito l'*accesso* alla cellula, ove ciò risulti necessario per apprestare le suddette operazioni di riparazione e manutenzione, ma soltanto il *diretto intervento* sulla cellula stessa (il che è tra l'altro pienamente logico e razionale, sulla base dell'oggetto dell'appalto e della natura dei soggetti chiamati a parteciparvi); b) né la difesa di parte ricorrente ha fornito adeguata dimostrazione circa la reale impossibilità di formulare una offerta, e tanto anche sulla base della natura delle sollevate censure (cfr. diverse affermazioni: su asserito contrasto tra la decisione di escludere la cellula sanitaria dall'appalto in questione ed altri analoghi appalti nonché su incoerenza rispetto alla programmazione biennale acquisti ARES, laddove una simile esclusione è ininfluenza come già visto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione di un'offerta; su assenza DUVRI e conseguente contrasto con la normativa in tema di sicurezza, eliminazione questa che di sicuro non potrebbe assurgere alla stregua di onere sproporzionato; su presenza di un erroneo riferimento al DM 406 del 1997, refuso questo peraltro emendato con apposito chiarimento del 4 aprile 2019);

4) Le clausole che hanno formato oggetto di specifica impugnativa, al di là della loro incidenza o meno sul tasso di competitività e dunque sulle probabilità di aggiudicazione dell'appalto da parte della società ricorrente, non assumono comunque portata immediatamente e direttamente escludente in termini di utile partecipazione alla gara stessa;

Ritenuto pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe indicato, per assenza di autonoma e diretta lesività delle impugnite clausole del bando di gara, con conseguente condanna alle spese di lite a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO